

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

*[Signature]*

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

*[Signature]*

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

*[Signature]*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 603 del 11 APR. 2012

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 33682 per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa e pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e delle ferie maturate e non godute

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 15 APR. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Signature]*

IL DIRETTORE

*[Signature]*

Il 11 APR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza del 13/12/2011 con la quale il dipendente matr. 33682 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 12, della L. 335/1995 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

Vista la nota prot. n. 34050 del 21/12/2011 con la quale l'Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'estratto del verbale della visita medica collegiale, ricevuto a mezzo fax il 03/04/2012, dal quale si rileva che la Commissione Medica di Verifica ha riconosciuto il dipendente: "inabile in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa così come previsto dalla L. 335/1995";

Visto l'art. 23, comma 3, del CCNL comparto sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 - sottoscritto il 1 settembre 1995, che dispone che quando "il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto di lavoro ....." ;

Vista la nota prot. 1497/pers. del 03/04/2012 con la quale questa Azienda ha notificato al dipendente la decisione di risolvere il rapporto di lavoro per inabilità dal 04/04/2012, così come disposto dall'art. 7, comma 1, del D.M. 8 maggio 1997, n. 187, recante il regolamento per le modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della L. 335/1995;

Preso atto che alla data del 03/04/2012, ultimo giorno di servizio, il dipendente ha maturato un'anzianità contributiva complessiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 25 mesi 10;

Visto il combinato disposto dall'art. 2, comma 12, della L. 335/1995, dall'art. 2 della L. 222/1984 e dall'art. 2 del D.M. n. 187/1997 che fissa i seguenti requisiti per l'accesso alla pensione di inabilità, e precisamente:

- un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità non dipendente da causa di servizio.

Accertata, pertanto, la ricorrenza di tutti i requisiti per poter risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 33682 e di poterlo collocare in quiescenza per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

Visti gli artt. 2118 e 2121 del c.c. nonché il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

Preso atto che il dipendente avendo maturato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro una anzianità di servizio di anni 25 e mesi 10, ha diritto a 4 mesi di indennità

sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti dalle citate norme, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente € 7.970,78:

Stipendio mensile in godimento	Mesi di computo	Importo da liquidare
€ 1.839,41	4	€ 7.970,78 (compreso rateo 13 <sup>^</sup> )

Visto, infine, l'art. 19, comma 15, del C.C.N.L. 1994-1997 del Comparto Sanità come integrato dall'art. 4 del C.C.N.L. integrativo 1994-1997 che prevede che in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, si procede al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;

Accertato che le ferie maturate dal dipendente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro ammontano a complessivi giorni 16 e che la relativa indennità sostitutiva per ferie non godute, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 70,75 può essere determinata in € 1.132,00;

Atteso di dover provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del Personale;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Amministrazione del Personale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 04/04/2012 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 33682, a seguito di accertamento da parte della commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della "inabilità in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa così come previsto dalla L. 335/1995";
- dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte della Direzione Amministrazione del personale, di tutte le procedure necessarie per il la liquidazione del trattamento di fine servizio;
- determinare e liquidare in complessivi € 7.970,78 (al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali) l'indennità sostitutiva di preavviso in favore del dipendente matr. 33682;
- determinare e liquidare in complessivi € 1.132,00 (al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali) le somme spettanti a titolo di pagamento sostitutivo per ferie maturate e non godute in favore dipendente matr. 33682;
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 04/04/2012.